

STATUTO A.U.C.S.-ONLUS
(ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO -ONLUS)

ART 1 COSTITUZIONE

E' costituita un'Associazione ai sensi degli artt. 14 - 42 del Cod. Civ. denominata Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo (A.U.C.S.), non a scopo di lucro, libera, democratica, pluralista, che sottoscrive i principi fondamentali dettati dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e della Carta di Algeri.

In rispetto ai valori morali espressi in questi documenti l'Associazione è per la solidarietà fra i popoli in quanto soggetti dei loro processi di sviluppo.

Essa opera a favore della Cooperazione Internazionale.

La sede legale è in Viterbo.

L'eventuale apertura di sedi secondarie in Italia e/o all'estero non comporta modifiche statutarie e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica ONLUS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

ART 2 SCOPI

Scopo preminente dell'associazione è lo svolgimento di attività di solidarietà sociale nel settore della formazione e della tutela dei diritti civili (punti 5 e 10 dell'art.10 comma 1 del D.Lgs. 460/97).
In particolare l'associazione si propone di:

- Svolgere nell'ambito dell'Università, nelle scuole di ogni ordine e grado e del territorio nazionale ed internazionale opera di sensibilizzazione, di formazione e di approfondimento sulle realtà dei Paesi in via di sviluppo;
- Intensificare gli scambi culturali con i suddetti Paesi;
- Ampliare le possibilità offerte dalle Università di acquisire conoscenze ed esperienze:
 - promuovendo la formazione di corsi, seminari e centri di documentazione;
 - intensificando le relazioni con i docenti operanti in piani di cooperazione nei P.V.S.;
 - promuovendo l'inserimento di studenti e laureati nei progetti di cooperazione universitaria;
- Operare nel settore del Volontariato Civile elaborando e realizzando progetti, svolgendo attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento ed invio nei P.V.S. di studenti e laureati, in conformità alle leggi italiane per la cooperazione allo sviluppo;
- Operare in collaborazione con Organizzazioni non governative di volontariato nazionali ed estere, Enti, Organismi ed Organizzazioni Internazionali che si impegnano nel settore;
- Promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, degli enti locali e di eventuali altri soggetti sociali sulle tematiche dell'educazione allo sviluppo e all'Intercultura, contro ogni forma d'ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di illegalità, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione;
- Promuovere attività culturali, ricreative, solidaristiche, sportive nonché servizi contribuendo alla crescita culturale e civile e una più completa formazione umana e sociale dei propri soci, della comunità e con particolare riferimento ai giovani e ai migranti e alle altre situazioni sociali in condizioni di fragilità.
- Promuovere la cultura cinematografica e lo sviluppo del cinema e degli audiovisivi, attraverso l'organizzazione periodica ed estemporanea di proiezioni e rassegne cinematografiche, incontri e dibattiti pubblici, corsi di formazione, laboratori sull'audiovisivo e pubblicazioni.

Tutte le attività sopra elencate saranno rivolte ad arrecare benefici prevalentemente a collettività estere ed a soggetti svantaggiati, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, quali, a titolo esemplificativo: immigrati non abbienti, minori in situazione di disadattamento.
L'associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.
L'associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà internazionale.

ART 3 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'adesione all'Associazione non può essere disposta, a priori, per un periodo temporaneo.
Ogni socio ha la facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo almeno un mese prima del recesso stesso.
L'Assemblea fisserà i criteri e la misura del contributo che gli associati dovranno versare all'Associazione.
Il socio ha diritto a tutti i suoi poteri solo se in regola con i contributi.

ART 4 SOCI

Possono essere soci tutti coloro che si impegnano a perseguire i fini dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione stessa e nelle assemblee convocate per l'approvazione dei rendiconti annuali. Le domande di ammissione dovranno essere scritte ed indirizzate al Consiglio Direttivo. L'Assemblea può espellere i soci che hanno dimostrato di non perseguire gli scopi dell'Associazione stessa.
L'Assemblea, fisserà i criteri e la misura del contributo che gli associati dovranno versare per avere diritto a tutti i loro poteri. È stabilita la intrasmittibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. E' sancito inoltre, la non rivalutabilità della quota stessa.

ART 5 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative versate da ciascun socio;
- dai beni mobili ed immobili acquisiti;
- da sovvenzioni, contributi, erogazioni e lasciti diversi ricevuti da Organizzazioni Internazionali, Governative, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, persone fisiche, per la realizzazione degli obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- da qualsiasi contributo ed elargizione di Soci e non Soci solidali con l'Associazione.
- Da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti mediante attività connessa ed accessoria dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



ART 6 ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo

ART. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci redige il programma dell'Associazione, approva il bilancio, nomina Commissioni di Lavoro, elegge il Presidente, il Segretario, il Consiglio Direttivo, regola l'ammissione dei soci e la loro eventuale revoca su indicazioni del responsabile del tesseramento nominato dal Consiglio Direttivo con il mandato di rilasciare le tessere associative e accettare i nuovi soci.

L'Assemblea deve essere presieduta da un socio eletto durante la seduta stessa, dalla maggioranza, e non deve essere né il Presidente né il Segretario.

L'Assemblea si riunisce almeno ogni sei (6) mesi, e può essere convocata dal Consiglio Direttivo o da un quarto (1/4) dei soci.

L'Assemblea verrà convocata per lettera consegnata a mano ai soci almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per la seduta e/o tramite convocazione per posta elettronica. L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie in discussione nonché l'ora, la data, e la sede della riunione.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART.8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è deputato al controllo e alla coordinazione delle commissioni di lavoro, alla cura di tutta l'Amministrazione, convoca l'assemblea.

Il presidente e il segretario fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 soci e resta in carica per la durata di 2 anni. I componenti del Consiglio Direttivo, in relazione al loro mandato, non possono essere retribuiti.

ART. 9 PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, resta in carica 2 anni ed è rieleggibile non più di due volte consecutive. Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea.

ART. 10 SEGRETARIO

Il Segretario coordina i lavori del Consiglio Direttivo e risponde del proprio operato al Presidente.

Il Segretario assume tutti i poteri del Presidente in caso di sua indisponibilità.

Il Segretario è eletto dall'Assemblea, resta in carica 2 anni ed è rieleggibile non più di due volte consecutive.

ART. 11 POTERI SOSTITUTIVI

Qualora gli atti del Presidente, del Segretario o del Consiglio Direttivo siano in contrasto con il mandato dell'Assemblea, essa può autoconvocarsi con la richiesta di un quarto (1/4) dei soci e destituire i suddetti organi con un voto espresso dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. L'Assemblea deve eleggere i nuovi organi nella stessa seduta.

ART. 12 AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione è di competenza del Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È fatto obbligo di redigere annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico e finanziario, che sarà approvato dall'Assemblea dei soci. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge. Pertanto, eventuali utili di gestione dovranno essere destinati alle future attività dell'Associazione.

ART. 13 MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Lo statuto può essere modificato solo dall'Assemblea con un voto a maggioranza assoluta presenti non meno dei tre quarti (3/4) dei soci. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo dall'Assemblea dei soci, con un voto a maggioranza assoluta, presenti non meno dei tre quarti (3/4) dei soci.

ART. 14 LIBRI SOCIALI E CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Oltre alla tenuta dei registri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente. In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle attività complessivamente svolte, l'associazione tiene le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. 460/97. Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il trenta aprile successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse e accessorie, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa,